



N° RG 8857-20
N° OAD 199-21
CPN N° 67-21

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede, gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;
ribadisce in primo luogo la competenza per materia a decidere in capo al Giudice di Pace
adito a conoscere del provvedimento di respingimento differito. La S.C. con la sentenza n.
15115 del 17 giugno 2013, disponendo in materia, ha stabilito che il Giudice competente a
decidere sui respingimenti differiti, che anche in assenza di disposizioni normative debbono
ritenersi soggetti ad impugnazione, è il Giudice ordinario e non già il TAR, disquisendosi in
tema di libertà personale dell'individuo e quindi di diritti soggettivi; pertanto, in assenza di
disposizioni differenti, per Giudice ordinario non può che intendersi il Giudice di pace, già
competente per l'intera materia di opposizioni ai decreti di espulsione e in materia di
respingimento immediato, la cui competenza viene richiamata anche nell'art. 18 L. 150/2011,
anche per sistematicità logico giuridica dell'intera materia trattata. (art. 10 TUI; art. 13, art.
24 e 113 Cost.).

ribasce, inoltre, la mancata rituale costituzione in giudizio della Prefettura, Ente procedente,
come già evidenziato nell'ordinanza del 7 gennaio 2021, atteso che la comparizione alla sola
udienza di discussione viola il disposto dell'art. 18 co. 6 Dlgs 150/2011 e la cd. comparsa di
costituzione fatta pervenire in Cancelleria, firmata non già dalla Autorità procedente ma da un
Dirigente dell'Ufficio Immigrazione senza alcuna delega specifica del Prefetto, non può
ritenersi valutabile;

Nel merito, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento di
respingimento "differito" da cui è stato attinto per violazione degli artt. 10 co. 3 TUI e 13
Cost.

Per inquadrare correttamente l'ipotesi che ci occupa occorre evidenziare che sotto il termine
respingimento possono confluire tre distinte ipotesi. La prima configura la inibizione opposta
dalla Polizia alla frontiera dello Stato Italiano nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jor'.

presentino al valico senza i requisiti di ingresso. La seconda prevede l'accompagnamento alla frontiera, con decreto motivato del Questore, per coloro che sottraendosi ai controlli di frontiera, siano entrati nel territorio dello Stato italiano e fermati "subito dopo". Nella terza ipotesi, che è quella che ci occupa nel caso concreto, l'accompagnamento viene eseguito su provvedimento del Questore per i soggetti che, in difetto dei requisiti di ingresso, siano temporaneamente ammessi per necessità di pubblico soccorso.

Le tre ipotesi sono distinte e non sovrapponibili tra loro per la evidente differenza della situazione giuridica in cui vengono a trovarsi gli stranieri. Nel primo caso, infatti, il provvedimento non ha contenuti coercitivi sulla persona ma incide sulla libertà di circolazione dell'individuo nel momento in cui si presenta all'ingresso, che non è ancora avvenuto. Nel secondo e terzo caso, il presupposto è quello dell'avvenuto ingresso dello straniero e della messa in atto di una coercizione per ricondurlo alla frontiera di provenienza.

In questi ultimi casi, la modalità è analoga a quella attuata nella espulsione con accompagnamento immediato.

Tuttavia, occorre che si distingua il respingimento dalla espulsione focalizzandosi sui presupposti richiesti dalla legge. L'art. 10 TUI evidenzia che presupposto per il respingimento cd. differito sia l'attuazione dello stesso in un tempo ragionevole dal fermo, potendosi configurare, in caso contrario, eccesso di potere per sviamento.

Ogni provvedimento restrittivo della libertà personale potrà solo in via eccezionale, urgente e in casi tassativamente previsti dalla legge essere adottato da un soggetto diverso dalla Autorità Giudiziaria (art. 13 co. 3 Cost.). In particolare, poi, il respingimento e l'espulsione saranno adottati valutando caso per caso il carattere di urgenza decrescente per procedere all'allontanamento. Ove non sia possibile, come previsto dalla legge, un immediato allontanamento, dovrà procedersi con espulsione.

Accanto alla diversa natura della posizione giuridica vantata dallo straniero, va evidenziata anche la differente tutela che gli stranieri ricevono a seconda che siano attinti da respingimento ovvero da espulsione, in applicazione delle norme comunitarie, atteso che nel procedere alla espulsione, quale ipotesi residuale, l'Autorità ha l'obbligo di una valutazione



più puntuale della posizione personale dello straniero, della quale deve dare adeguatamente conto nella motivazione dell'atto.

Da ciò consegue che laddove non si proceda nella immediatezza all'allontanamento, non sussistendo più il carattere di urgenza, si dovrà emettere il decreto di espulsione; ciò in considerazione del fatto che l'interpretazione della norma di cui all'art. 10 co. 2 TUI, vertendosi in tema di libertà personale, non può che essere favorevole allo straniero e non consente che il trascorrere del tempo trasformi il potere concesso in via eccezionale e per urgenza al Questore, in un atto discrezionale della P.A. a discapito della libertà personale dell'individuo.

Nel caso concreto, poi, il ricorrente rintracciato lungo la linea di confine alla frontiera di Lampedusa, in data 18 settembre 2020, è stato poi attinto da decreto di respingimento in data 9 ottobre 2020. Da ciò consegue che, pur essendo stato ammesso sul territorio per necessità di pubblico soccorso e pur essendo stato sottoposto ad accertamenti anti covid, necessitati dallo stato di emergenza sanitaria pandemica, dopo 21 giorni dal fermo, le condizioni di urgenza e i requisiti normativi per il rimpatrio immediato sono certamente venuti meno. L'Autorità preposta avrebbe dovuto procedere con la emissione del decreto di espulsione adeguatamente motivato anche in considerazione della particolare condizione personale dello straniero.

Dalla copiosa documentazione allegata dal ricorrente, infatti, emerge una condizione di particolare vulnerabilità provata da certificazione medica esibita, attestante la presenza di un handicap che lo ha fatto destinatario di atti di bullismo nel proprio contesto sociale. In considerazione di tale documentazione medica il ricorrente ha, quindi, presentato richiesta di protezione internazionale o speciale ex art. 6 Dlgs 25/2008, formalmente trasmessa alla Questura di Milano; all'Amministrazione del CPR di Milano e all'Ufficio di competenza della Prefettura di Milano. Tale ultima circostanza, peraltro, integra gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 10 TUI che al co. 4 esclude l'applicazione del respingimento nei "casi che disciplinano l'asilo politico, lo status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari".

Ogni altro rilievo si intende assorbito da quanto sin qui esposto.



PDF Eraser Free

Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Ritenuta la propria competenza, accoglie la domanda formulata avverso il provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Bari, in data 9 ottobre 2020, proposta con ricorso inviato a mezzo del servizio postale il 9 novembre 2020 da

), nato in Tunisia il e, per l'effetto, annulla il suddetto provvedimento e di ogni altro atto conseguente.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ammette il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e liquida le spese processuali come da separato decreto.

Si comunichi.

Bari, 19 febbraio 2021

il Giudice di Pace
(avv. *Giuseppina Di Nubila*)

Depositato in cancelleria
Bari, 23 FEB 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ~~ELIO DE GIROLAMO~~)